



# CITTA' DI MATINO

## PROVINCIA DI LECCE

Nr. 77 registro deliberazioni

Seduta del 28-12-2023

### COPIA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	Modifica Regolamento I.M.U.
-----------------	-----------------------------

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle **ore 09:05** nella sala consiliare presso il Palazzo marchesale dei "del Tufo", si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i signori consiglieri:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
<b>TOMA Giorgio Salvatore</b>	<b>P</b>	<b>DE SIMONE Enrico</b>	<b>P</b>
<b>COLUCCIA Fabrizio Salvatore</b>	<b>P</b>	<b>TORNESELLO dott.ssa Francesca Maria</b>	<b>A</b>
<b>BARONE Lucetta Angela</b>	<b>P</b>	<b>ROMANO Alessandra</b>	<b>P</b>
<b>LATINO Annunziata</b>	<b>P</b>	<b>COSTANTINO Antonio</b>	<b>A</b>
<b>GATTO Emanuela Anna</b>	<b>P</b>	<b>DE DONATIS Aldo</b>	<b>P</b>
<b>FUSARO Antonio</b>	<b>P</b>	<b>FERRARO Maria Antonietta</b>	<b>P</b>
<b>CORONESE Emanuele</b>	<b>P</b>	<b>BIANCHI Leonardo Antonio</b>	<b>P</b>
<b>SABATO Alberto Giorgio</b>	<b>P</b>	<b>MANNETTA Jannette Francesca</b>	<b>A</b>
<b>ROMANO Massimiliano Carmelo</b>	<b>P</b>		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sig. Alberto Giorgio SABATO**.  
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune, **Avv. Giovanna VITALI**.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000	
<b>Visto:</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità tecnica.	
<b>Data 21-12-2023</b>	<b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</b> F.to Dott.ssa Maria MARSANO
<b>Visto:</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità contabile. Riferimenti contabili: <b>Data 21-12-2023</b>	
	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> F.to Dott.ssa Maria MARSANO

Sull'argomento in trattazione relaziona l'Ass. A. Latino, come da allegato resoconto stenotipistico, quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Segue intervento del Sindaco, dell'ass. E. Gatto e nuovamente del Sindaco e poi del cons. M. Romano, come da allegato verbale.  
Il Consesso, con voti unanimi, approva la proposta e la successiva dichiarazione di I.E.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n.147 , il quale istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (di natura patrimoniale ) e da una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art.1, comma 738, della legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2019) che reca la disciplina della nuova IMU che testualmente recita:

*"A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*

Visto l'art.1, comma 755 della su richiamata Legge n.160/2019 che testualmente recita:

*"A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento".*

Visto l'art.52, comma 1, del D. Lgs. n.446/97, il quale stabilisce che:

*"Le province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche quelle tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti";*

Visto, il Regolamento IMU adottato con deliberazione di C.C. n.29 del 4.09.2020;

Richiamata la successiva deliberazione del C.C. n. 33 del 30.05.2023 con la quale sono state apportate modifiche al suddetto Regolamento, finalizzate all'inserimento di nuove agevolazioni d'imposta relative agli insediamenti in area ZES nonché alle sostituzioni di infissi nel centro storico;

Richiamato il D.M. 07/07/2023 con il quale sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria, in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

Atteso che, alla luce delle nuove disposizioni normative, occorre modificare il vigente Regolamento IMU con la soppressione dell'art. 9 bis - Sostituzione infissi esterni nel centro storico – demandando alla Giunta Comunale i provvedimenti sostitutivi di propria competenza utili a rendere efficace e fattivamente realizzabile la volontà già espressa di agevolare la sostituzione degli infissi esterni nel centro storico cittadino;

Ritenuto inoltre necessario, in continuità con le azioni già avviate, intervenire con ulteriori misure che favoriscano il recupero e la valorizzazione del centro storico cittadino, potenziandone lo sviluppo turistico ed economico con l'introduzione di agevolazioni in campo tributario che incoraggino nuovi insediamenti di attività commerciali ed artigianali in tale zona della Città;

Atteso che si ritiene opportuno, al fine di meglio delineare le fattispecie esenti e agevolabili in conformità alla tabella desumibile dall'applicazione sul Portale del federalismo fiscale in linea con la risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020 del Dipartimento delle Finanze, esplicitare la riduzione concessa agli immobili situati in zone precluse al traffico per lavori pubblici in corso da oltre sei mesi;

**Richiamato** l'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale: ***"le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"***

**VISTA** la deliberazione di G.C. n.260/2017 di nomina del funzionario responsabile dei Tributi comunali ;

Richiamato, inoltre, l'art.1, comma 767, della legge n.160/2019, che disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che, in modo particolare, prevede:

***"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";***

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, prot. 25653 del 22.12.2023, sullo schema di regolamento IMU, ai sensi dell'art.239 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla Responsabile del Settore, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Con votazione unanime, espressa secondo la forma di legge dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;

(assenti ass. E. Gatto, i cons.ri F. Tornesello, A. Costantino J. Mannetta).

## **DELIBERA**

Per quanto riportato in premessa:

1. Di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU:
  - soppressione dell'art. 9-bis – “Sostituzione infissi esterni nel centro storico”;
- inserimento nuovo **Art. 9 ter – Esenzione attività centro storico**

*Sono esenti dal pagamento dell'imposta, per un periodo massimo di 7 (sette) anni solari consecutivi, gli immobili di categoria C/1 e C/3 destinati ad attività commerciali e artigianali avviate a far data dal 01.01.2022 e per la durata massima di n.7 (sette) anni dall'apertura.*

- integrazione con l' **Art.5 bis – Riduzione imposta su zone precluse al traffico**:

*L'aliquota IMU dovuta sugli immobili destinati ad esercizio commerciale e artigianale situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, è ridotta del 50%.*

2. Di approvare, pertanto, il Regolamento così modificato ed integrato, come da allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge, dettate dall'art.1, commi 739 e seguenti della L.169/2019, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette e che con l'approvazione del presente regolamento si intendono revocate le precedenti disposizioni regolarmente in materia;
4. Di dare atto che:
  - ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di dichiarare con votazione unanime, espressa secondo la forma di legge dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. (assenti ass. E. Gatto, i cons.ri F. Tornesello, A. Costantino J. Mannetta).



## CITTA' DI MATINO

PROVINCIA DI LECCE

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU**

Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 04/09//2020

Modificato con delibera di C.C. n. 33 del 30 maggio 2023

Modificato con delibera di C.C. n.77 del 20.12.2023

## INDICE

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Articolo 3	Aree fabbricabili divenute inedificabili
Articolo 4	Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
Articolo 5	Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili
Articolo 5 bis	Riduzione imposta su zone precluse al traffico
Articolo 6	Versamenti effettuati da un contitolare
Articolo 7	Differimento del termine di versamento
Articolo 8	Esenzione immobile dato in comodato
Articolo 9	Esenzione ZES
Articolo 9 bis	<i>soppresso</i>
Articolo 9 ter	Esenzione attività centro storico
Articolo 10	Versamenti minimi
Articolo 11	Interessi moratori
Articolo 12	Rimborsi e compensazione
Articolo 13	Accertamento esecutivo e rateazione
Articolo 14	Entrata in vigore del regolamento

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

## **Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

## **Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di tre periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

## **Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

## **Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabilità deve essere dichiarata al Comune.

## **Art.5 bis – Riduzione imposta su zone precluse al traffico**

L'aliquota IMU dovuta sugli immobili destinati ad esercizio commerciale e artigianale situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, è ridotta del 50%.

## **Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

## **Articolo 7 – Differimento del termine di versamento**

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

## **Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato**

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

## **Articolo 9 – Esenzione ZES**

Per gli immobili le cui destinazioni sono riconducibili ad attività economiche ovvero ad attività industriali, produttive e logistiche, situate nel perimetro ZES, individuate con delibera del C.C. n. 30 del 30 maggio 2023 alle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 5 del D.L. 91/2017 e per la durata della ZES Adriatica si insediano muove attività d’impresa, oltre che in ampliamento a quelle esistenti, è riconosciuto l’esonero dal pagamento dell’IMU per almeno 7 anni dopo il completamento dell’investimento oggetto

### **Art. 9 bis – SOSPRESSO**

### **Art. 9 ter – Esenzione attività centro storico**

Sono esenti dal pagamento dell’imposta, per un periodo massimo di 7 (sette) anni solari consecutivi, gli immobili di categoria C/1 e C/3 destinati ad attività commerciali e artigianali avviate a far data dal 01.01.2022 e per la durata massima di n.7 (sette) anni dall’apertura.

## **Articolo 10 - Versamenti minimi**

1. L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **Articolo 11 – Interessi moratori**

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato fino a tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 11 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita dall’articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all’articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L’obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell’IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. La compensazione può operare anche con riferimenti a tributi diversi, per quanto disposto dall’art.1, comma 167 della legge n.296 del 2006.
7. È ammesso l’accolto del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell’accollante (art.1 DL 124/2019).

## **Articolo 13 – Accertamento esecutivo e rateazione**

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell’avviso di accertamento esecutivo quando l’importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

#### **Articolo 14 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **Punto n. 4 all'Ordine del Giorno: "Modifica Regolamento I.M.U."**

### **PRESIDENTE SABATO**

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno: "Modifica Regolamento I.M.U." Relaziona l'Assessora Latino, prego Assessora.

### **ASSESSORE LATINO**

Grazie. In applicazione del principio di autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti Locali, con riferimento alle entrate anche tributarie, si è ritenuto opportuno apportare delle modifiche al vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. Al fine di dare continuità alle azioni già avviate, per favorire il recupero e la valorizzazione del centro storico e per potenziare lo sviluppo turistico ed economico sono state previste misure agevolative che prevedono:

- una esenzione del pagamento dell'imposta per gli immobili di categoria C1 e C3, destinati ad attività commerciali e artigianali avviate a far data dal primo gennaio 2022 e per la durata massima di 7 anni;
- una riduzione dell'imposta della misura del 50 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi;
- viene soppresso l'articolo 9 bis riguardante l'agevolazione prevista per la sostituzione di infissi esterni nel centro storico; alla luce di nuove disposizioni normative. Ma rimane comunque di competenza della Giunta la possibilità di prevedere provvedimenti sostitutivi che rendono realizzabile la volontà di applicare le suddette agevolazioni.

### **PRESIDENTE SABATO**

Grazie Assessore. Ci sono interventi? Prego, signor Sindaco.

### **SINDACO**

Le agevolazioni che stiamo prevedendo per il centro storico, per poter agevolare quelle che sono l'inizio delle attività commerciali nel centro storico, viene dalla nostra volontà di poter avviare anche all'interno del centro storico un po' di attività che siano appunto commerciali per continuare a rivitalizzare il centro storico in una azione che abbiamo intrapreso già da molti anni. Ci rendiamo conto che la presenza di attività commerciali può sicuramente agevolare, anche in periodi che non siano prettamente quelli estivi o natalizi, un maggior movimento nel centro storico che consenta di vivere meglio questa porzione del nostro territorio.

Con riferimento agli infissi, noi già c'eravamo espressi all'unanimità in Consiglio comunale per cercare di aiutare quelle famiglie e quegli immobili che non hanno ancora avuto la sostituzione degli infissi in alluminio. La norma attuale non permette in questa fase di prevederlo, però sicuramente, e quindi faccio voti anche alla dirigente per prepararci una delibera che vada in questa direzione, cioè quella di dare dei contributi per cambiare gli infissi in alluminio. Grazie

### **PRESIDENTE SABATO**

Grazie, signor Sindaco. Prego, Assessore Gatto, vuole intervenire?

### **ASSESSORE GATTO**

Volevo fare una domanda a proposito di questo articolo che è stato inserito. Non so se mi può dare una risposta l'avvocato Vitali. Forse doveva esserci il Dirigente apposito. Quando dice "esenzione attività centro storico", dall'1/01/2022 ci sono state delle attività che, comunque, hanno iniziato l'1/01/2022? E comunque ne beneficeranno quelle che hanno iniziato dall'1/01 e quindi sono

escluse le altre? Giusto? Volevo questo chiarimento.

### **SINDACO**

La norma prevede l'esenzione per sette anni, se non sbaglio, dell'IMU sugli immobili adibiti ad attività commerciali. La *ratio* è quella di agevolare anche le attività, se ce ne sono, bisogna fare una ricerca all'ufficio sviluppo economico, che hanno iniziato l'attività all'01/01/2022. Chiaramente l'agevolazione avrà effetto dal momento in cui verrà fatta la domanda. Non è retroattiva. Per individuare l'aspetto soggettivo, di chi ha diritto a questa agevolazione, si prende l'1/01/2022, non anche per l'agevolazione IMU che scatta dal momento in cui il contribuente fa la domanda. Mi spiego?

### **ASSESSORE GATTO**

Quindi se ci sono state delle ...(*intervento a microfono spento*)...

### **SINDACO**

Precedentemente, potranno essere agevolate, sì.

### **PRESIDENTE SABATO**

Prego, Consigliere Romano.

### **CONSIGLIERE ROMANO**

Una considerazione, poiché ...(*Intervento a microfono spento*)... questa iniziativa si parla di incentivazione attività commerciale del centro storico che è l'unica strada, secondo me, da perseguire per poter ...(*Intervento a microfono spento*)... territorio che ci consentirà, assolutamente e speriamo in futuro sempre di più ...(*Intervento a microfono spento*)... del nostro ente. Quindi credo che sia un primo passo ...(*Intervento a microfono spento*)... verso questa direzione e suppongo che il Comune darà la giusta pubblicità a questo provvedimento che poi le persone devono essere a conoscenza che questa possibilità c'è e che il Consiglio Comunale ha contribuito alla ...(*Intervento a microfono spento*)... dei nostri cittadini. Speriamo che questo primo passo sia solo l'inizio di uno ...(*Intervento a microfono spento*)... perché è da tutti considerato, uno dei ...(*Intervento a microfono spento*)... che secondo me questo provvedimento era assolutamente necessario e speriamo che i cittadini capiscano il valore del provvedimento e quindi ...(*Intervento a microfono spento*)... era favorevole perché è ...(*Intervento a microfono spento*)... questa questione, diciamo ...(*Intervento a microfono spento*)... Grazie.

### **PRESIDENTE SABATO**

Grazie, Consigliere Romano. Ci sono altri interventi? Possiamo procedere alla votazione Favorevoli?

Si procede a votazione per alzata da mano.

Esito della votazione: approvata all'unanimità.

Unanimi. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli?

Si procede a votazione della immediata esecutività.

Esito della votazione: approvato all'unanimità.

Unanimi.



Fatto e sottoscritto;

**Il Presidente**  
F.to Sig. Alberto Giorgio SABATO

**Il Vice Segretario Generale**  
F.to Avv. Giovanna VITALI

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico, io sottoscritto Messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo online del Comune di Matino il 19-01-2024, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla residenza municipale, addi 19-01-2024

**Il Messo Comunale**  
F.to Dott.ssa Tanya De Prezzo

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,

[ ] ai sensi dell'art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)  
[X] ai sensi dell'art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 28-12-2023

**Il Vice Segretario Generale**  
F.to Avv. Giovanna VITALI

### **COPIA CONFORME**

Copia conforme all'originale in carta libera da servire  
per uso amministrativo e d'ufficio